

Comunicato ANAC del 03.08.2016

Con il Comunicato del 03.08.2016, ANAC ha fornito alcune precisazioni in merito a problematiche relative alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative, connesse alla fase transitoria successiva all'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti.

In particolare, ANAC chiarisce che per avvalimento (art. 88 del DPR 207/2010), riemissione dei CEL pubblici di categorie variate (art. 357, commi 12-bis, 14-bis e 15 del DPR 207/2010) e dimostrazione del requisito della Direzione Tecnica con la nomina in CCIAA ante 01.03.2000 (art. 357, comma 23 del DPR 207/2010), le prescrizioni del DPR 207/2010 e del Manuale ANAC del 28.10.2014 continuano ad applicarsi.

Inoltre, per l'integrazione di attestazioni relative a contratti stipulati con la SOA anteriormente al 19.04.2016, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico è possibile riferirsi come periodo di riferimento all'ultimo decennio anziché al quinquennio, purché i lavori utilizzati siano iniziati entro la data di sottoscrizione del contratto dell'attestazione originaria.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6551>

Offerta economicamente più vantaggiosa: linee guida

Con la Determinazione n. 1005 del 21.09.2016, ANAC ha pubblicato le Linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di attuazione del D.lgs 50/2016.

Così come precisato dal parere n. 1767 del 02.08.2016 del Consiglio di Stato, tali linee guida non sono vincolanti e contengono alcune modifiche in gran parte scaturenti dal parere stesso; quindi le linee non introducono nuovi oneri amministrativi per le Stazioni Appaltanti.

Il documento dell'Autorità specifica che gli Enti aggiudicatori devono motivare con rigore l'eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso (deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Inoltre le Stazioni Appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6605>

Esclusione delle offerte

Con il Comunicato del 05.10.2016, ANAC è intervenuta sull'art. 97 del nuovo Codice dei Contratti (offerte anormalmente basse).

L'art. 97 è applicabile, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nei casi in cui è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale e soltanto se il numero delle offerte è almeno pari a dieci.

L'art. 97, a differenza degli art. 86, 87 e 88 del previgente Codice, prevede l'utilizzazione di 5 metodi differenti, normati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2.

In particolare ANAC fornisce chiarimenti sull'accantonamento previsto dalla lettera a), sul metodo di calcolo previsto dalla lettera b), sulla soglia di anomalia indicata dalle lettere c) e d).

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6613>

Nuovo regolamento sul precontenzioso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, in vigore dal 20.10.2016, come disposto dall'art. 211 del D.lgs 50/2016.

Poiché l'iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche, si è reso necessario il Comunicato del Presidente ANAC del 05.10.2016, che precisa che le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento vanno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere la volontà dell'ente verso l'esterno, mediante l'utilizzo del relativo modulo informatico.

La principale novità introdotta consiste nella possibilità per le parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, rendendolo vincolante, mediante un duplice alternativo meccanismo (istanza singola o congiunta).

L'istruttoria dell'istanza è stata accelerata così che la procedura possa chiudersi entro trenta giorni dalla sua presentazione.

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6616>

Categorie superspecialistiche

Il parere del Consiglio di Stato n. 2189 del 21.10.2016 riguarda le opere superspecialistiche di cui all'art. 89, comma 11 del D.lgs 50/2016, che avrebbe dovuto sostituire l'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito dalla Legge 80/2014.

In seguito ai mancati chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture ai rilievi presenti in due memorie presentate da ANCE e FINCO, i giudici avevano invitato il Ministero a predisporre un supplemento d'istruttoria, poi fornito con la nota del 07.10.2016, prot. n. 37559.

Solo a questo punto il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2189, chiarendo che, in attesa della definizione da parte di ANAC del sistema unico di qualificazione previsto dall'art. 84 del Codice:

- l'elenco delle opere superspecialistiche è quello delle previgenti disposizioni;
- l'atto normativo verrà monitorato per dodici mesi, dopodiché si procederà all'aggiornamento del suo contenuto.